

Schema di decreto legge contenente misure di straordinaria necessità ed urgenza nei settori dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, per ridurre il ricorso a contratti a termine, per assicurare l'insegnamento nelle scuole paritarie e per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizione dirette ad assicurare condizioni per il trasporto scolastico per le famiglie meno abbienti e la sicurezza degli edifici ad uso scolastico;

Considerata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, per consentire il processo di statizzazione di istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali per i quali sia intervenuta la dichiarazione di dissesto finanziario e per garantire la finalizzazione delle risorse destinate agli interventi di sostegno alla ricerca;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

PAS

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria)

1. Al fine di ovviare alla grave carenza di docenti abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia statale sia paritaria, è bandito, entro il 2019, un percorso formativo abilitante straordinario, svolto presso le università.
2. Possono partecipare al percorso di cui al comma 1 i docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019 abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio oppure abbiano prestato servizio, senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Per i soggetti in possesso del titolo di dottore di ricerca si prescinde dal predetto requisito di servizio. Si prescinde altresì dal predetto requisito per i soggetti già ammessi a precedenti percorsi di tirocinio formativo attivo oppure precedenti percorsi formativi abilitanti speciali, e che non li abbiano condotti a termine per maternità o per ragioni di salute.
3. Ai fini di cui al comma 2, primo periodo, è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie del sistema nazionale di istruzione in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell'insegnamento di sostegno. Ai fini di cui al comma 2, primo periodo, è altresì preso in considerazione il servizio nelle istituzioni dell'istruzione e formazione professionale purché sia riconducibile a una delle classi di concorso di cui al primo periodo oppure all'insegnamento di sostegno e purché sia stato prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione.
4. Ciascun soggetto, che soddisfi i requisiti di cui ai commi 2 e 3, può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per una sola classe di concorso non a esaurimento, compresa tra quelle alle quali possa accedere in base ai titoli di studio posseduti.
5. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono disciplinati:
 - a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
 - b) i titoli valutabili e il relativo punteggio ai fini della determinazione dell'ordine di accesso ai percorsi universitari abilitanti di cui alla lettera c), ferma restando la priorità per i soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo e per coloro che non siano già in possesso di abilitazione per alcuna classe di concorso;
 - c) le modalità di svolgimento e i contenuti dei percorsi universitari abilitanti il cui superamento comporta l'abilitazione all'esercizio della professione docente nella relativa classe di concorso, nonché la natura e le modalità di svolgimento e di valutazione della o delle prove intermedie e finali e il relativo punteggio minimo;
 - d) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui alla lettera c);
 - e) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima, salvo quelli di cui al comma 7. Le somme riscosse ai sensi del primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

N.B.
Vedi c. 1

ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

f) i contenuti del bando.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è annualmente determinato il contingente dei posti disponibili per la frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 5, tenuto conto anche della disponibilità ricettiva delle università, sino a esaurimento dei partecipanti.

7. Ciascuna università determina l'importo dovuto dagli iscritti ai percorsi di cui al comma 5. Il predetto importo è almeno pari a quello occorrente a garantire che gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall'istituzione, dalla gestione e dalla frequenza dei percorsi universitari di cui al comma 5 siano posti integralmente a carico dei partecipanti.

8. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 e il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento attraverso i percorsi formativi abilitanti straordinari di cui al presente articolo non danno diritto all'impiego a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Orizzonte Scuola

ART. 2

Luca...
...

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente nella scuola secondaria)

1. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nella scuola secondaria di primo e di secondo grado e di agevolare la stabilizzazione del rapporto di lavoro dei docenti che abbiano esperienza lavorativa nelle relative istituzioni scolastiche ed educative statali, entro il 2019 è bandita una procedura straordinaria finalizzata all'immissione in ruolo.

2. Alla procedura di cui al comma 1 è riservato, in ciascuna regione e classe di concorso, il 50% dei posti di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per le scuole secondarie di primo e secondo grado e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

3. La procedura di cui al comma 1 è bandita a livello nazionale entro il 2019, è organizzata a livello regionale ed è finalizzata alla definizione di una graduatoria di merito distinta per regione e classe di concorso della scuola secondaria, nonché per l'insegnamento di sostegno nella scuola secondaria.

4. La partecipazione alla procedura di cui al comma 1 è riservata ai docenti che, per almeno tre anni scolastici, anche non consecutivi, tra il 2011/2012 e il 2018/2019, abbiano svolto, in ciascun anno, almeno 180 giorni complessivi di servizio, oppure abbiano prestato servizio senza soluzione di continuità dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

5. Ai fini di cui al comma 4 è preso in considerazione unicamente il servizio prestato nelle scuole secondarie statali in una classe di concorso non a esaurimento compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19,

come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, oppure nell'insegnamento di sostegno.

6. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso, purché abbia maturato, in entrambi i casi, almeno un anno di servizio specifico ai sensi dei commi 4 e 5. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

7. La procedura di cui al comma 1 prevede:

a) lo svolgimento di una prova scritta da svolgere al computer e una orale;

b) la formazione di una graduatoria, sulla base del punteggio riportato nelle prove di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 8 lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;

c) il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per tutti coloro che si posizionano nella graduatoria di cui alla lettera b) entro il limite dei posti di cui al comma 2;

d) l'ammissione al percorso annuale di formazione iniziale e prova e la successiva eventuale immissione in ruolo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nel limite annuale dei posti di cui al comma 10, dei soggetti collocati nelle graduatorie di cui alla lettera b).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti:

a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;

b) i contenuti e le modalità di espletamento e di valutazione delle prove di cui al comma 7 lettera a), nonché il punteggio minimo, non inferiore a 6 decimi, da conseguire nella prova scritta al fine di accedere alla successiva prova orale;

c) i titoli valutabili di cui al comma 7 lettera b) e il punteggio a essi attribuibile;

d) i posti disponibili, ai sensi del comma 2, per ciascuna regione e classe di concorso;

e) la composizione delle commissioni di valutazione delle prove di cui al comma 7, lettera a);

f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. A tal fine, si applica l'articolo 1, comma 112, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

g) i contenuti del bando.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

ART. 3

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «corso-concorso selettivo di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «concorso selettivo per titoli ed esami»;
 - b) il secondo periodo è soppresso;
 - c) al terzo periodo le parole «per l'accesso al corso-concorso» sono soppresse e le parole «nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno cinque anni e che sia confermato in ruolo»;
 - d) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
 - e) l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, nonché il periodo di formazione e prova.».
2. L'articolo 10 comma 2 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 è abrogato.
 3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da settembre 2020, di dirigenti tecnici, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 7,99 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 360 a 364, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 135 mila euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per lo svolgimento del concorso.
 4. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 3,33 milioni di euro nel 2019 e di 5,33 milioni di euro nel 2020, ferma restandone la finalità. In deroga all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 154, ferma restandone la durata massima ivi prevista, i contratti stipulati a valere sulle predette risorse hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3. Le risorse sono utilizzate secondo le procedure di cui al predetto articolo 1, comma 94.
 5. Il fondo per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 4,66 milioni nel 2019 e di 0,27 milioni a decorrere dal 2021 per spese di personale.
 6. All'onere derivante dai commi 3, 4 e 5, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1 e 2.

ART. 4

(Proroga urgente delle graduatorie concorsuali per la scuola secondaria e proroga delle disposizioni in materia di continuità didattica di cui al decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 96)

1. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. All'articolo 4 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2018, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole «dell'anno scolastico 2018/2019» sono inserite le seguenti «e dell'anno scolastico 2019/2020»;
- b) al comma 1 bis, dopo le parole «dell'anno scolastico 2018/2019» sono inserite le seguenti «e dell'anno scolastico 2019/2020» e dopo le parole «al 30 giugno 2019», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti «ovvero al 30 giugno 2020, qualora la decisione giurisdizionale sopravvenga nel corso dell'anno scolastico 2019/2020».

ART. 5

(Disposizioni urgenti in materia di servizi di trasporto scolastico)

1. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 6

(Disposizioni urgenti per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico)

1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, i cui oneri sono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del medesimo articolo 1, comma 95, per le annualità 2019, 2020 e 2021.

2. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019".

Art. 7

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca. Alle predette Istituzioni non si applica, altresì, l'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

Art. 8

(Misure urgenti a favore degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti finanziati da enti locali)

1. Le situazioni debitorie pregresse di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 degli Istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti che hanno come finanziatori enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto finanziario in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, sono posti a carico dello Stato, entro il limite massimo di spesa di euro 4 milioni per l'anno 2019.
2. Per l'anno 2019, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo destinato all'estinzione delle situazioni debitorie di cui al comma 1 con la dotazione finanziaria di 4 milioni di euro, da attribuire su richiesta dell'Istituzione interessata e previa verifica da parte del Ministero della consistenza del disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2018, risultante dal rendiconto approvato, nonché da eventuali obbligazioni contratte dall'Istituzione o dall'ente locale per conto dell'istituzione e da ulteriori debiti, derivanti da avvisi di accertamento o cartelle esattoriali ritualmente notificate, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto .
3. Le eventuali situazioni debitorie eccedenti l'importo del fondo di cui al comma 1, per i comuni dissestati in data successiva alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed entro il 31 marzo 2018, ovvero relative a situazioni di dissesto finanziario dichiarate precedentemente o successivamente a tale periodo temporale, sono inserite nella massa passiva di cui al comma 1 dell'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga ai termini ivi indicati per la formazione della stessa.
4. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, per l'anno 2019 le risorse di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, possono essere assegnate anche prima del perfezionamento della domanda di statizzazione, previo impegno da parte delle Istituzioni, assunto all'atto della domanda, a corredare la stessa della documentazione richiesta e nei termini indicati dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 febbraio 2019, n. 121.
5. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole «8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «8,26 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,26 milioni di euro per l'anno 2019».
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell'anno 2019, si provvede:
 - a) quanto a 2 milioni nell'anno 2019, mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5;
 - b) quanto a 2 milioni nell'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 9

CHAPTER 10

The first part of the chapter discusses the general theory of the firm, and the second part discusses the theory of the firm in a dynamic context. The first part of the chapter discusses the general theory of the firm, and the second part discusses the theory of the firm in a dynamic context.

